



ISTITUT CULTURAL LADIN  
Majon di Fascegn

# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 111 di data 27 novembre 2015**

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione occasionale alla signora Rosanna Verra, ai sensi dell'art. 39-  
duodecies del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

## IL DIRETTORE

- visto il Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014, e più specificatamente la parte 3.2 Produzione editoriale, nella quale si prevede la pubblicazione dell'annata 2015 (n. 39) della rivista "Mondo Ladino";
- preso atto che su indicazione del Comitato di Redazione il volume sarà strutturato nella forma di miscellanea con articoli e testi di vari autori e su tematiche diverse, e che lo stesso conterrà quindi le consuete sezioni "Contribuc", "Asterisches", "Recenjions" e "Ousc ladines";
- ravvisata la necessità di redigere i testi per la suddetta sezione "Asterisches", previa lettura delle pubblicazioni oggetto di segnalazione, in tempi brevi, per consentire la stampa della rivista entro la fine dell'anno di riferimento;
- effettuata una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto e accertato che il personale dei Servizi Linguistici e Archivistici non è disponibile in quanto già impegnato nelle altre attività facenti capo al servizio, quali l'attività di ricerca e divulgazione, l'attività redazionale sulle altre più corpose sezioni della rivista in oggetto e la supervisione della gestione della biblioteca e archivi;
- verificato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;
- letta attentamente la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- verificato che la dott.ssa Rosanna Verra, già collaboratrice di questo istituto nell'ambito della rivista Mondo Ladino, si è dichiarata disponibile ad accettare una collaborazione occasionale avente ad oggetto la redazione di 10 "asterischi" per l'omonima sezione della rivista "Mondo Ladino - Boletin de l'Istitut Cultural Ladin", annata 39 (2015) a fronte di un compenso lordo di € 150,00, allegando la dichiarazione attestante la non sussistenza di alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della l. p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva (ns. prot. n. 1945/2015 di data 27 novembre 2015);
- concordato con la dott.ssa Verra che l'incarico si svolgerà presso la sua residenza;
- ritenuto il compenso congruo in considerazione al titolo di studio posseduto, alla prestazione ed al ridotto impegno temporale richiesto;
- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella della collaboratrice;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;



4. di corrispondere alla dott.ssa Verra, il compenso di cui al punto 1, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ai sensi dell'art. 39 duodecies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera, la durata di trenta giorni e l'importo di €. 5.000,00;
6. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, quantificata in € 162,75 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, al capitolo 330 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto  
MD

**CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
330	2015	678	162,75

Vigo di Fassa, 27 novembre 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. sa Marianna DeFrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
dott. Fabio Chiocchetti

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [redacted] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- sig.ra Rosanna Verra [redacted]

premessi

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx novembre 2015 l'ICL ha affidato alla sig.ra Verra Rosanna un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**(Oggetto del Contratto)**

L'ICL affida alla sig.ra Rosanna Verra [redacted]

[redacted] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la redazione di 10 "asterischi" per l'omonima sezione della rivista "Mondo Ladino – Boletin de l'Istitut Cultural Ladin", annata 39 (2015)

**Articolo 2**

**(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecise della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 1 dicembre 2015 e dovrà essere conclusa entro il 4 dicembre 2015, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

**Articolo 3**

**(Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

**Articolo 4**

**(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

#### **Articolo 5 (Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 150,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 6 (Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

#### **Articolo 7 (Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

#### **Articolo 8 (Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

#### **Articolo 9 (Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Articolo 10**

**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

**Articolo 11**

**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 12**

**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per PISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE  
dott.ssa Verra Rosanna

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 111 del 27 novembre 2015

Vigo di Fassa, 27 novembre 2015

IL DIRETTORE  
-dott. Fabio Chiochetti -